



COMUNE DI
FERNO
PROVINCIA DI VARESE

Lotto 5

POLIZZA ELETTRONICA

POLIZZA ELETTRONICA

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia di Assicurazione eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione** il contratto di assicurazione
- per **Polizza** il documento che prova l'assicurazione
- per **Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione
- per **Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per **Società** l'impresa assicuratrice
- per **Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per **Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- per **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- per **Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per **Sistema o Impianto** il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio
- per **Apparecchio** l'elemento funzionante autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.
- per **Somma assicurata** il valore in base al quale è stipulata l'assicurazione

DESCRIZIONE BENI ASSICURATI

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono:

Per “ **Software** “ l’insieme dei programmi utilizzabili su una apparecchiatura elettronica e l’insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento e più in generale sinonimo di programma;

per “**Hardware**” l’insieme delle strutture fisiche di una apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base e periferica (video, stampanti, tastiera, mouse).

Per “ **apparecchiature elettroniche** “ ed “**elettriche**” si intendono sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; computers fissi e portatili e mini elaboratori comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi CAD, CAM, CAE; sistemi di gestione posta; fonosivisivi; fax; telex, fotocopiatrici, plotter, impianti elettronici ed elettrici in genere, impianti telefonici, impianti citofonici, impianti di allarme, impianti di videosorveglianza , impianti fotovoltaici, impianti solari termici , impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; impianti domotici, macchine da scrivere e da calcolo, casse, bilance elettroniche e registratori di cassa e quanto di simile inerente all’ufficio; elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti magneto-termici ; impianti per la comunicazione, apparecchiature per la didattica, apparecchiature ed impianti per la diagnosi la terapia e la medicina in genere; impianti per studi televisivi, apparecchiature per la fotocomposizione e la riproduzione; pesi pubbliche totalmente o parzialmente elettroniche, orologi murari o campanari, impianti e apparecchiature elettroniche in genere, autovelox.

Per “**apparecchiature ad impiego mobile di qualsiasi marca e modello**” quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, apparecchi ricetrasmittenti auto, telefoni, telefonini portatili, tablets, sistemi per la rilevazione della velocità e dell’attrezzatura fotografica ad essa asservita, apparecchiatura per l’analisi della qualità dell’aria e dell’acqua; stazioni pluviometriche e di monitoraggio, stazioni di tele controllo.

Per “**supporto di dati**” si intende qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Per “**dati**” s’intendono l’insieme di informazioni logicamente strutturate elaborabili da parte dei programmi.

Per “**archivi**” l’insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

Per “**programmi**” si intende la sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’operatore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi dai propri dipendenti da Società specializzate a prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati

Per “**maggiori costi**” s’intendono i danni da interruzione di servizio.

Ricostruzione dei dati e del software danneggiato.

Il tutto comunque, come da elenco registrato e depositato, compreso il contratto di manutenzione, presso gli uffici tecnici e patrimoniali del Contraente, che si impegna ad esibirli e a fornirli a richiesta della Società in qualsiasi momento.

Beni all’aperto: apparecchiature in uso che per loro natura sono installate all’aperto o in zona isolata.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Gli impianti e le apparecchiature si intendono assicurati nei fabbricati costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'Assicurato per la sua attività, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, compresi quelli presso esposizioni, fiere e mostre.

Sono da considerarsi in garanzia anche gli utilizzi per motivi di studio e/o lavoro effettuati al di fuori dei locali di cui sopra.

Sono coperte le attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, secondo la sperimentazione del telelavoro, a domicilio del lavoratore stesso o presso centri specializzati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate, comprese per i beni assicurati anche eventuali polizze stipulate da terzi.

Si dà atto che possano sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze preesistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo al pagamento.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

Tutto quanto sopra è valido anche per il pagamento della prima rata di premio, con un periodo di mora di 30 giorni.

La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità, secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 3 bis - Tracciabilità dei pagamenti.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante, la Società e l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

Se la Società, o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di in cui ha sede il Contraente della presente polizza.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. 3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché è la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente in assenza di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 14 bis (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono quanto possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge, ai sensi dell'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì fare nei trenta giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità competente, inviandone copia alla Società.

È inoltre fatto obbligo al Contraente od all'Assicurato di conservare tracce e residui del sinistro, fino alla presa visione di tali reperti da parte della Società.

Il Contraente o l'Assicurato consentire alla Società l'effettuazione delle indagini e degli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la **durata di anni 3** e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere la **ripetizione del contratto** per una durata ed alle condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

Resta comunque inteso che, per esigenze legate alle procedure necessarie per l'individuazione di una nuova Società il **contratto potrà essere prorogato** per un periodo massimo di tre mesi. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 11- Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 14 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali.

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, entro tre mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi

delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 14 bis – Clausola di recesso.

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 15 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, comprese le apparecchiature in leasing e quelle in comodato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono altresì compresi in garanzia i danni ai beni assicurati causati da atti vandalici e/o dolosi.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del contraente assicurato o dalle persone di cui questo deve rispondere a norma di legge.

Art. 16 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- o) verificatisi in conseguenza di campi di energia limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- p) causati da virus informatici.

Art. 17 – Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 18 – Procedura in caso di sinistro

Come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro il Contraente / Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente / Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che garantisca il regolare funzionamento.

Art. 19 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art.18 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 21 bis – Mediazione per la conciliazione delle controversie.

Il 20 Marzo 2010 è entrato in vigore il D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 in materia "Mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali".

Tale decreto ha previsto la possibilità per la soluzione di controversie civile anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità potranno far pervenire la richiesta di mediazione depositata presso uno di tali organismi.

Dal 20/03/2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti che è diventata obbligatoria soltanto dal 20/03/2012.

Art. 22 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione
 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a)1. diffalcato dell'importo come ad a)2. a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 18, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a)1.

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso in grado di assolvere alle stesse funzioni;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come da b)1., diffalcato dell'importo stimato come da b)2.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a b)3., diffalcato dell'importo come da b)4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da b) (stima b)1. – b)2. oppure b)3. – b)4. a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, in grado di assolvere alle stesse funzioni.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art.23 – Valore assicurabile

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 24 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 25 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 26 – Titorarità dei diritti nascente dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 27 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16 a).

Art. 29 – Coassicurazione o raggruppamenti temporaneo di Società.

Nel caso di coassicurazione, o il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c. e quindi tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 30 - Copertura automatica nuovi beni e regolazione premio.

Premesso che eventuali variazioni del patrimonio immobiliare e mobiliare devono essere comunicate dal Contraente alla Compagnia per consentire la variazione delle somme assicurate con apposita appendice e con relativa variazione del premio, i beni assicurati si intendono automaticamente compresi e/o esclusi dal momento del preso e/o perso possesso dei beni stessi.

In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato.

Art. 31 – Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting s.r.l.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting s.r.l..

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 32 - Variazione nella figura del Contraente

In caso di variazione della personalità giuridica del Contraente per fusione, accorpamento, suddivisione o altri motivi dipendenti o meno da Leggi, i rapporti assicurativi dipendenti dal presente Capitolato hanno efficacia fino al momento in cui la nuova Contraenza opportunamente costituita e legittimata subentra in toto al precedente Contraente.

Questi si impegna a comunicare alla Compagnia la prossima variazione, entro novanta giorni, dell'avvenuto Delibera o dalla emanazione o promulgazione di provvedimenti, norme, leggi, in base alle quali avviene la variazione.

La Compagnia ed il Contrante / Assicurato si impegnano a rinegoziare il Capitolato e tutti i rapporti esistenti nell'ambito della nuova realtà venutasi a creare.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto, il Capitolato e le Polizze da esso dipendenti cesseranno al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della variazione, fermo quanto pattuito in merito all'eventuale regolazione del premio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

I) SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, compresi i sistemi di salvataggio, archivi, dati e programmi indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

L'Assicurato/Contraente si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi e/o programmi con una frequenza minima di 15 (quindici) giorni.

La Società indennizza nel limite della somma assicurata in polizza le spese che l'assicurato deve sostenere per ricostruire programmi e dati che hanno subito un danno dalla presente sezione: si intendono cioè i costi realmente sostenuti per:

- ricostruire a nuovo i programmi e i dati resi illeggibili, rovinati o persi;
- rimputazione manuale e/o per il tramite di procedure automatiche dei dati a partire da documenti o programmi originari;
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione o manipolazione informatica e poi decontaminare i programmi ed i dati;
- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione nei casi in cui il sinistro sia risarcibile.

Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore dovuti a presenza di fluidi magnetici, avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base della lettera f) della clausola rischi esclusi.

II) MAGGIORI COSTI

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni ai beni assicurati od agli archivi; la Società si obbliga inoltre ad indennizzare gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi che sono sopra indicati conseguenti:

- 1) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della Società distributrice;
- 2) all'interruzione delle trasmissioni per i danni diretti e materiali alle linee telefoniche della Società concessionaria;
- 3) all'impedimento di utilizzo dei beni assicurati a causa di un evento previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di polizza.

A richiesta dell'Assicurato dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato, se possibile, e con le modalità di cui alle condizioni che precedono l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso.

L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorate o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base al contratto di manutenzione

III) EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio anche organizzati, di occupazione degli stabilimenti ed edifici in genere.

IV) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro.

V) APPARECCHIATURE AD USO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

VI) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI

Gli impianti ed apparecchi collocati sui veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato sono assicurati alle partite richiamate nella scheda di quotazione, anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del veicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

VII) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 16) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell'intercalare di polizza con apposita partita. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

VIII) PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dall'Autorità, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

IX) CONDUTTORI ESTERNI/SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

X) LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

XI) ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione, che il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere in vigore.

Nel caso in cui detto contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarcibili a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

L'Assicurato si impegna a rendere disponibile il suddetto contratto su richiesta della Società.

XII) COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO

A maggior precisazione di quanto indicato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

XIII) DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza con minimo di 300,00, in caso di "chiusure non conformi" e cioè se:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
- b) I mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

XIV) BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

XV) ESONERO DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata male fede.

XVI) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge, i fornitori, i clienti, i proprietari o i fruitori a qualsiasi titolo dei fabbricati, nonché le società controllate, collegate o partecipate, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

XVII) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti nascenti dall'azione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che a norma di quanto sopra sarà liquidata, in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

XVIII) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

POLIZZA ELETTRONICA

SCHEDA RIEPILOGATIVA

FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO

Condizione di polizza	Scoperto	Franchigia	Massimo indennizzo
Apparecchiature in uso che per loro natura siano installate all'aperto o in zona isolata	10% _± con minimo Euro 500,00		
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> I) Supporti di dati e ricostruzione archivi		Euro 200,00	
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> II) Maggiori costi		2 giorni	€ 250,00 al giorno per un massimo di 40 giorni
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> III) Eventi sociopolitici	10% _± con minimo Euro 200,00		
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> V) Apparecchiature ad uso mobile	10% _± con minimo Euro 200,00		
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> IX) Conduttori Esterni/Spese di Scavo, Muratura, Puntellatura	10%		
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> X) Lavoro straordinario	10%		
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI</u> XIII) Danni da furto – chiusure “non conformi”	25% con minimo Euro 300,00		

SCHEDA DI QUOTAZIONE

APPARECCHIATURE ELETTRICHE OD ELETTRONICHE

PARTITE ASSICURATE

1) Apparecchiature elettroniche	€ 250.000,00
2) Supporto dati e ricostruzione archivi (40% della somma garantita alla partita n. 1)	€ 100.000,00
3) Maggiori costi (20% della somma garantita alla partita n. 1)	€ 50.000,00
4) Apparecchiature ad uso mobile	€ 20.000,00
5) Impianti ed Apparecchi installati su veicoli	€ 10.000,00
6) Programmi in licenza d'uso	€ 20.000,00